

Sent. n. 91/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 101/2023 del 21/07/2023

RISTR. DEB. W. 23/2023

41-1/2023 MANCINO ANTONIO
(RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE)
Gestore della crisi: Dott.ssa Antonella Ferraro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 41/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Mancino Antonino, e residente a Palermo in Via G. Cirrincione n. 64 piano 8 interno DX scala C, codice fiscale MNCNNN72H08G273G, rappresentato e difeso dall'Avv. Guzzo Mariano

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Mancino Antonino in data 3/03/2023 e le successive integrazioni depositate in data 9, 29 marzo e 13 aprile 2023 dall'OCC;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC Commercialisti Palermo, dott.ssa Antonella Ferraro, depositata in data 9 marzo 2023 e la relazione integrativa depositata in data 13-14 aprile contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;
letto il piano- modificato a seguito dei rilievi del Giudice - depositato in data 26 aprile 2023;



considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

osservato - in particolare, quanto alle cause dell'indebitamento e alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte - il gestore della crisi ha evidenziato che le difficoltà finanziarie del ricorrente sono connesse

(cfr. relazione dell'ASP del 7/04/2023) presso l'ASP di Palermo

cfr. attestazione rilasciata dall'ASP in data 21 ottobre 2022) e che pertanto il Mancino, dunque, seppur destinatario di un reddito da lavoro dipendente vive una condizione personale che ha fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente, atteso che, seppur capace di intendere e volere, era affetto che ha determinato incolpevolmente l'indebitamento (cfr. Trib. Catania 11.8.2020 n. 1213; Trib Treviso, 22.10.2020);

rilevato che, con decreto del 29 aprile 2023, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del gestore della crisi nominato dall'OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta, del piano modificato (depositato in data 26 aprile 2023) e del decreto, sempre a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata l'8 giugno 2023 e successive integrazioni depositate in data 13 giugno 2023, e con successiva nota depositata il 18/07/2023, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che è decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti per la formulazione di osservazioni da parte dei creditori; che sono pervenute le osservazioni solo da parte di un creditore, in particolare "Ifis Npl



Invensting S.p.a.”, in cui si segnalava quanto segue: “Le segnaliamo, che nel piano del consumatore pervenuto manca, salvo errori, riferimento alla posizione ex NEOS FINANCE S.P.A. acquisita dalla scrivente in data 19/12/2012 (e di cui le alleghiamo notifica di avvenuta cessione)- il numero di contratto della posizione ex NEOS FINANCE S.P.A. è il seguente: 80000330451” e che nessuna altra osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato (che era venuto a scadenza in data 23 maggio 2023); rilevato che l'OCC ha parzialmente modificato il piano, inserendo, da un canto, il debito di euro 904,88 nei confronti di Ifis Npl Invensting s.p.a., previa verifica della documentazione trasmessa dal creditore, e riducendo, d'altro canto, il debito nei confronti di NET INSURANCE S.P.A. ad € 12.996,66, avendo verificato che dal mese di ottobre 2022 a maggio 2023 nelle buste paga del debitore è stato trattenuto l'importo dovuto nei confronti di NET INSURANCE S.P.A. in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento esecutivo iscritto al n. 1263 dell'anno 2014 RG. Es. promosso da NET INSURANCE S.P.A. contro Mancino Antonino;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 122.145,86, di cui:

- € 25.451,10 (chirografario) nei confronti di Unicredit Banca s.p.a.;
- € 8.407,77 (chirografario) nei confronti di MB CREDIT SOLUTION S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da DEUTSCHE BANK;
- € 544,83 nei confronti di IFIS NPL Investing spa (chirografario), credito ceduto da DEUTSCHE BANK;
- € 15.771,07 (chirografario) nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da FINDOMESTIC S.P.A.;
- € 6.959,58 (chirografario) nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da FINDOMESTIC S.P.A.;
- € 588,19 (chirografario) nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da FINDOMESTIC S.P.A.;
- € 393,63 (chirografario) nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da COMPASS BANCA S.P.A.;
- € 904,88 (chirografario) nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da NEOS FINANCE S.P.A.;
- € 12.996,66 (chirografario) nei confronti di NET INSURANCE S.P.A., a cui è stato ceduto il credito da PRESTITALIA S.P.A.;
- € 34.781,41 (chirografario) nei confronti di SANTANDER CONSUMER BANCA S.P.A.;



- o € 7.202,04 (chirografario) nei confronti di **SANTANDER CONSUMER BANCA S.P.A.**;
- o € 1.128,67 (privilegiato) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- o € 452,00 (privilegiato) nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per TASSA RIFIUTI;
- o € 1.572,35 (privilegiato) nei confronti del Comune di Palermo;
- o € 507,95 (privilegiato) nei confronti Di Agenzia Entrate Riscossione;
- € 123,33 (privilegiato) nei confronti della Prefettura di Enna;
- € 1.800,00 (privilegiato) nei confronti dell'Avv. Mariano Guzzo;
- € 2.560,00 (privilegiato) nei confronti del Dott. Castrenze Guzzetta;

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 73 mesi a partire dal primo mese di omologa del piano, mediante le seguenti modalità:

- a) il versamento di una rata mensile di 570,00 nei primi sei mesi da accantonare per il pagamento del compenso spettante all'OCC, previa liquidazione e autorizzazione da parte del giudice;
- b) il versamento di una rata mensile di euro 626,46 nei successivi tredici mesi da destinare al pagamento dei creditori privilegiati;
- c) il versamento di una rata di euro 633,28 per i successivi 54 mesi da destinare al pagamento dei creditori chirografari nella misura indicata nel piano parzialmente modificato depositato in data 8 giugno 2023;

rilevato che il piano prevede:

- 1) il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%;
- 2) il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100% dalla settima rata alla diciannovesima e in particolare:
 - a) il pagamento a favore di Agenzia delle Entrate del credito di € 1.128,67 in 13 rate di euro 86,82 ciascuna;
 - b) il pagamento a favore di Comune di Palermo di € 452,00 in 13 rate di euro 34,76 ciascuna;
 - c) il pagamento a favore di Comune di Palermo di € 1.572,35 da pagare in 13 rate di euro 120,95 ciascuna;
 - d) il pagamento a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di € 507,95 in 13 rate da euro 39,07 ciascuna;
 - e) il pagamento a favore della Prefettura di Enna di € 123,33 in 13 rate da euro 9,48 ciascuna;



- f) il pagamento a favore dell'Avv. Mariano Guzzo di € 1.800,00 in 13 rate da euro 138,46 ciascuna;
- g) il pagamento a favore del Dott. Castrenze Guzzetta di € 2.560,00 in 13 rate da euro 196,62 ciascuna;
- 3) il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30% e in particolare:
- a. € 7.635,45 (chirografario) nei confronti di **Unicredit Banca s.p.a.** da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - b. € 2.522,33 (chirografario) nei confronti di **MB CREDIT SOLUTION S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - c. € 163,45 nei confronti di **IFIS NPL Investing spa** (chirografario), da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - d. € 4.731,32 (chirografario) nei confronti di **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - e. € 2.087,87 (chirografario) nei confronti di **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - f. € 176,46 (chirografario) nei confronti di **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - g. € 118,09 (chirografario) nei confronti di **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - h. € 271,46(chirografario) nei confronti di **IFIS NPL INVESTING S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - i. € 3.899,00 (chirografario) nei confronti di **NET INSURANCE S.P.A.**, da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - j. € 10.434,42 (chirografario) nei confronti di **SANTANDER CONSUMER BANCA S.P.A** da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);
 - k. € 2.160,61 (chirografario) nei confronti di **SANTANDER CONSUMER BANCA S.P.A.** da pagare in 54 rate (dalla ventesima rata in poi);

rilevato che Mancino Antonino assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte (corrispondente alla rata mensile sopra indicata) della propria retribuzione da lavoro dipendente (ammontante ad € 1.750,00 mensili);



considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Mancino Antonino**, nato a Palermo il 08/06/1972 e residente a Palermo in Via G. Cirrincione n. 64;

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Antonella Ferraro, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il gestore della crisi nominato dall'OCC:

- a) **provveda all'accantonamento del compenso pattuito dall'OCC con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;**
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);



d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il gestore della crisi nominato dall'OCC curi la pubblicazione (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a **Mancino Antonino** la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice; sospende le trattenute operate sulla retribuzione in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento esecutivo iscritto al n. 1263 dell'anno 2014 RG. Es. promosso da NET INSURANCE S.P.A. contro Mancino Antonino;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Antonella Ferraro.

Palermo, 20/07/2023

IL GIUDICE

Maria Cultrera

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Maria Cultrera, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,



Sent. n. 91/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 101/2023 del 21/07/2023

*n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

